



MINISTERO DELL'INTERNO

Supplemento straordinario n. 1/32

22 ottobre 2021

BOLLETTINO UFFICIALE

DEL

PERSONALE

SOMMARIO

Decreto dipartimentale n. 238 del 21 ottobre 2021. Bando di concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. a 52 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Prot. n. 238 del 21/10/2021

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l’articolo 90, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il quale prevede, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, un concorso interno per titoli ed esami, per l’accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 30 aprile 2020, n. 57, “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO l’articolo 259 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale le modalità di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere stabilite o rideterminate anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 19 giugno 2019, recante l’individuazione dei titoli di studio per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTA la nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 14835 del 16 marzo 2021, e relativi allegati, concernente i dati numerici del concorso in argomento;

DECRETA

Art. 1

POSTI A CONCORSO

E' indetto un concorso interno, per titoli ed esami, a 52 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato sette anni di effettivo servizio.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile anche sul sito intranet <http://intranet.dipvvf.it>.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla procedura concorsuale sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) appartenenza al ruolo degli operatori e degli assistenti con sette anni di effettivo servizio;
- 2) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici del settore tecnologico, negli indirizzi "Elettronica ed Elettrotecnica" (C3) e "Informatica e Telecomunicazioni" (C4) di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, ivi comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero se debitamente riconosciuti;
- 3) non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica attraverso il sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale), utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

pubblico e della difesa civile all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it>, sezione Concorso Interno, seguendo le istruzioni ivi specificate.

La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24,00 del termine utile, non permetterà più l'invio della domanda.

Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopra indicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando di concorso per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> nonché all'indirizzo intranet <http://intranet.dipvfvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale @vigilfuoco.it al medesimo intestata;
- d) ruolo di appartenenza, relativa qualifica e sede di servizio;
- e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di cui all'articolo 2 del presente bando, indicando il tipo di titolo, la data del conseguimento e l'istituto che lo ha rilasciato;
- f) di non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso;
- g) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti come requisito di ammissione alla lettera e), abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, di cui al successivo articolo 7, indicando tipologia, data di conseguimento, durata, Ente o Ufficio che li ha rilasciati;
- h) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- i) lingua straniera a scelta tra: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Come per i requisiti di ammissione anche i titoli ammessi a valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione delle domande.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.

Art. 4

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'Interno 30 aprile 2020, n. 57.

La Commissione esaminatrice è presieduta da un dirigente del Dipartimento, con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

appartenente all'amministrazione emanante, e da un segretario. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel presente bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 5 PROVE DI ESAME

Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica o nella soluzione di quesiti a risposta multipla e verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle seguenti materie:

- a) sistemi di elaborazione dati;
- b) tecniche di sviluppo di applicativi software;
- c) utilizzo dei database management systems;
- d) elementi sulle tecnologie di sviluppo delle reti di telecomunicazione;
- e) elementi di sicurezza informatica.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

La prova orale verte, oltre che sulle materie della prova scritta, sulle seguenti materie:

- a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
- b) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale;
- c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

d) ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel presente bando di concorso.

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 6

MODALITÀ E CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA

Il 26 novembre 2021, con avviso pubblicato sul sito internet del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>, e sul sito intranet <http://intranet.dipvvf.it>, sarà data comunicazione delle modalità di svolgimento della prova scritta, comprensive di sede, giorno e orario.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 7

TITOLI E PUNTEGGI

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono: titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, anzianità di effettivo servizio.

I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi sono:

- a) lauree universitarie ad indirizzo informatico di seguito indicate o equiparate: punti 2,50
 - 1. scienze e tecnologie informatiche (L-31);
 - 2. ingegneria dell'informazione (L-8);
 - 3. scienze matematiche (L-35);
 - 4. scienze e tecnologie fisiche (L-30);
- b) lauree universitarie diverse da quelle indicate alla lettera a): punti 1,25;
- c) lauree magistrali ad indirizzo informatico di seguito indicate o equiparate: punti 3,50
 - 1. fisica (LM-17);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. informatica (LM-18);
 3. ingegneria dell'automazione (LM-25);
 4. ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
 5. ingegneria informatica (LM-32);
 6. matematica (LM-40);
 7. sicurezza informatica (LM-66);
 8. tecniche e metodi per la società dell'informazione (LM-91);
- d) lauree magistrali diverse da quelle indicate alla lettera c): punti 1,75;
- e) master universitario di I livello: punti 0,20;
- f) master universitario di II livello: punti 0,30;
- g) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,50;
- h) abilitazione professionale correlata alle lauree di cui alle lettere a) e c): punti 0,50. Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni.

I punteggi dei titoli di studio indicati nel presente articolo sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 4,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea.

Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto e di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione di appartenenza o di provenienza in materie attinenti alle funzioni dei ruoli degli operatori e degli assistenti e degli ispettori informatici. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente articolo pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non è valutabile il corso di formazione per la promozione alla qualifica di assistente.

A ogni anno di effettivo servizio nell'amministrazione di appartenenza o di provenienza sono attribuiti 0,40 punti cumulabili fino a un massimo di punti 4,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al presente concorso.

Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Art. 8

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

La graduatoria di merito è formata dalla commissione esaminatrice sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell'ordine, in caso di parità di punteggio, ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della qualifica, dell'anzianità di qualifica, dell'anzianità di servizio e della maggiore età anagrafica.

Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria.

Il citato decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>. ed è consultabile, anche, sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli dei candidati.

L'interessato gode del diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, cancellazione degli stessi nonché del diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Art. 10

ACCESSO AGLI ATTI

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Lega

AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI INDICANO, DI SEGUITO, I POSSIBILI MEZZI DI TUTELA UTILIZZABILI QUALORA NE RICORRANO I MOTIVI: RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO, oppure RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO.

Responsabile del procedimento: Dirigente dell'Ufficio II- Affari Concorsuali e Contenzioso – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale.